

Proponente: 31.A
Proposta: 2018/247
del 07/02/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 150
del 08/02/2018

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO DELLE SOMME PERCEPITE A
TITOLO DI
RIMBORSO DELLE RETRIBUZIONI E CONTRIBUTIONI
CORRISPOSTE E
VERSATE ALLA DIPENDENTE B.S. DURANTE L'ASSENZA DAL
SERVIZIO
AVVENUTA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE/INFORTUNIO.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE

Preso atto che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale si provvederà, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018;

Osservato

la sentenza della Corte di Cassazione Sez.Unite 12 novembre 1988 n.6132 che prevede:”*..il responsabile di lesioni personali a danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative*”;

Preso atto

di quanto precisato dall'art.2947 del codice civile” *Prescrizione del diritto al risarcimento del danno*” al comma 2 ovvero che il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni;

Premesso che

la dipendente Sig.ra B.S. (Codice Individuale 15003) in data 01/02/2017 ha subito durante l'attività lavorativa un incidente stradale/infortunio a seguito del quale ha effettuato assenze per malattia debitamente retribuite dalla Scrivente Amministrazione Comunale;

Osservato che

in riferimento all'incidente che ha visto coinvolto la dipendente di cui sopra, ed in applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione Sez.Un.12 novembre 1988 n.6132 sopracitata, si è provveduto a richiedere all'Assicurazione CATTOLICA, in qualità di garante del responsabile del sinistro, il rimborso della somma corrisposta al suddetto dipendente durante tutto il periodo di assenza dal servizio al netto di quanto rimborsato dall'Inail, ammontante a € 1.098,67;

Visti

- L'art.14”*Competenze e Responsabilità Dirigenziali*” della sezione A, del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art.147 bis del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

1. di autorizzare Il Servizio Finanziario Comunale ad emettere ordinativo di incasso per la somma di **€ 1.098,67** Partita pendente n. 1576 del 1/2/2018 quale rimborso delle retribuzioni erogate e contribuzioni versate (al netto del rimborso INAIL) per la dipendente B.S. durante l'assenza dal servizio, come in premessa riportato;
2. di accertare l'entrata di € 1.098,67 al Titolo 3 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal d.Lgs.126/2014 3.05.01.99.999 del Bilancio Pluriennale 2018-2020-Esercizio 2018- al capitolo che nel P.E.G. 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al cap. 8315/1 del P.E.G.2017 denominato “*Risarcimento danni da Istituti assicurativi per assenza dal lavoro di*

un dipendente a seguito infortunio", codice prodotto-progetto P.E.G. 2017_PD_3102, centro di costo 0115, codice Coge CJ;

3. di emettere reversale d'incasso di pari importo quale rimborso delle retribuzioni erogate e contribuzioni versate (al netto del rimborso INAIL) per la dipendente durante l'assenza dal servizio, come da bonifico bancario emesso dall'Assicurazione CATTOLICA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)